

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 06505/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6505 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Concetta Restaino, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Alessandro Demma non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

avverso e per l'annullamento – previa sospensione

a - del provvedimento di cui alla nota notificata a mezzo pec in data 14.04.2021,

con la quale la Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Roma ha comunicato alla ricorrente di essere “risultata non idonea per l'istituto periferico ABAP selezionato perché non soddisfatti i requisiti richiesti all'articolo 4, comma 2, dell'avviso di selezione in argomento”;

b – della graduatoria dei candidati idonei pubblicata sul sito istituzionale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio presso il Ministero della Cultura;

c – ove e per quanto occorra, della graduatoria provvisoria pubblicata sul sito istituzionale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio presso il Ministero della Cultura;

d - ove e per quanto occorra del verbale n. 10 reso dalla Commissione esaminatrice all'esito della seduta di valutazione del 02.03.2021, recante la valutazione della ricorrente;

e – ove lesivo e per quanto occorra, della previsione di cui all'art. 4 dell'avviso di selezione in oggetto, approvato con D.D.G. n. 1799/2020;

f - di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e consequenziali ivi compresa, ove approvata, la graduatoria definitiva.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Restaino Concetta il 29/7/2021: avverso e per l'annullamento – previa sospensione

a – del decreto n. 506 del 24.05.2021 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati risultati vincitori nella procedura concorsuale indetta con decreto n. 1799 del 29.12.2020 recante “avviso per il conferimento di incarichi in collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. 30marzo 2001, n. 165 e ss.mm e ii. Da svolgersi presso la Soprintendenza speciale Archeologia, Belle arti e paesaggio di Roma, la Soprintendenza nazionale per il Patrimonio culturale e subaqueo e la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” nell'ambito della quale la ricorrente risulta esclusa;

b – del decreto n. 548 del 28.05.2021 con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati che a seguito dello scorrimento della graduatoria risultano vincitori nella procedura concorsuale;

c - di ogni altro provvedimento, anche non conosciuto, con il quale è stata eventualmente riesaminata la posizione della ricorrente;

d – di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la ricorrente è stata esclusa dalla procedura per avere allegato un curriculum che eccede le 2500 battute spazi inclusi;

che tale causa di esclusione appare illegittima, posto che essa non è prevista dal bando;

che, quindi, l'atto impugnato va sospeso, con obbligo dell'amministrazione di riesaminare la fattispecie, attribuendo alla parte ricorrente il punteggio spettante, e riformulando la graduatoria sulla base di esso;

che, al fine di coltivare la domanda, la parte ricorrente è tenuta ad integrare il contraddittorio con tutte le parti inserite utilmente nella graduatoria definitiva, e che non siano già parti del giudizio;

che a ciò la parte ricorrente provvederà entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con autorizzazione a provvedere con pubblicazione del ricorso presso il sito internet del Mibact;

che, nel peculiare caso di specie, le spese della fase cautelare restano compensate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater),
Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende gli atti impugnati al fine del riesame come in motivazione
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 1 febbraio 2022
- c) ordina l'integrazione del contraddittorio come in motivazione

Compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

Roberta Mazzulla, Referendario

L'ESTENSORE
Marco Bignami

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO